

## 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 15 MAGGIO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Svolgimento della proposta di legge del deputato Catucci sull'esecuzione delle sentenze dei conciliatori — Il ministro per la giustizia aderisce, con riserve, alla presa in considerazione, che viene approvata dopo osservazioni del proponente. = Svolgimento della proposta di legge del deputato Baccelli per un'aggiunta alla legge sulle espropriazioni d'utilità pubblica — Il ministro consente alla presa in considerazione, che viene approvata. = Svolgimento della proposta di legge del deputato Pericoli per la circoscrizione territoriale di Porto San Giorgio — Opposizione del deputato Trevisani alla presa in considerazione — Proposta del deputato Ferrara pel rinvio della discussione, appoggiata dal ministro dell'interno ed approvata.*

La seduta è aperta alle 10 e 40 minuti.

(Il segretario Lacava dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

### SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO CATUCCI.

(V. Stampato n° 134)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta lo svolgimento della proposta di legge del deputato Catucci ed altri, sull'esecuzione delle sentenze dei conciliatori.

L'onorevole Catucci ha facoltà di svolgere la sua proposta.

**CATUCCI.** Onorevoli colleghi, io sarò brevissimo; e perchè la Camera tranquillamente, e dirò ancora, con urgenza, prenda in considerazione questo mio disegno di legge, sento il dovere di rammentarle le fasi che il medesimo ha subito, e per le quali non ancora costituisce legge imperante nel regno.

La Camera conosce che, prima dell'unificazione delle leggi civili, i diversi Stati erano retti da leggi diverse e da diverso procedimento giudiziario; ed in quanto alla competenza dei giudici conciliatori, le provincie meridionali erano rette da un procedimento affatto diverso da quello che poi si è stabilito nel Codice di procedura ora vigente.

Signori, voi sapete che la competenza dei giudici

conciliatori si limita sino alla somma di lire 30; e mentre attribuisce al giudice conciliatore il giudizio di cognizione, nega poi al medesimo il giudizio sulla esecuzione, ossia nega al giudice conciliatore la competenza nelle controversie di esecuzione delle proprie sentenze.

Dal che consegue, a parere mio, lo sconcio che, mentre il conciliatore è competente nel giudizio qualche volta difficile di *cognizione*, non è competente poi al giudizio di esecuzione *delle proprie sentenze*, quando sarebbe assai naturale e logico di lasciare allo stesso magistrato che pronunciava sul diritto l'esame, gli atti di esecuzione fatti a base della sua stessa pronunzia. Pur nondimeno questo principio cotanto esatto, cotanto naturale non è applicato dalla legislazione vigente pei giudici conciliatori e per la loro competenza; invece oggi il giudizio di esecuzione, quello cioè relativo alle controversie che possono sorgere negli atti di esecuzione per sentenze pronunciate dai conciliatori è *rimandato ai pretori*; come altresì gli atti di esecuzione sempre debbono essere stipulati dagli uscieri di pretura. Dal che egli è chiaro come la spesa occorrente nei giudizi di esecuzione in questa materia non solo assorbe, ma di gran lunga sorpassa lo scopo, il fine, l'obbiettivo del giudizio che si fa innanzi ai giudici conciliatori.

Come ben comprende la Camera, questa diversità di giurisdizione ha fatto sì che la parte relativa ai giudizi innanzi ai conciliatori è rimasta presso-

chè lettera morta, avvegnachè, riflettendo simili giudizi, per lo più la classe misera, tanto pel creditore quanto pel debitore, così è stata necessità il più delle volte di non adire il magistrato, anzichè fare un giudizio dal quale, a causa delle spese, la insolvenza del debitore si rendeva sempre più certa.

In vista di queste considerazioni, io presentava nel 1867 un disegno di legge che avesse ottemperato rimandando allo stesso giudice di cognizione l'esame di esecuzione delle proprie sentenze, e che gl'inservienti o messi comunali avessero fatto gli atti di esecuzione, e la Camera nel 1867 lo approvava nei concetti surriferiti. Però questo disegno di legge rimase indiscusso nell'altro ramo del Parlamento. Fu da me riprodotto, e sempre nei medesimi concetti, e per ultimo innanzi al ministro De Falco, e la Camera di bel nuovo lo *prendeva in considerazione*. Pare impossibile, ma pure è un fatto, questo disegno di legge è ancora *semplice progetto*.

Intanto è pur giusto notare che questo progetto, nelle diverse volte in cui è venuto in esame, ha trovato sempre un ostacolo in taluni nostri colleghi, e specialmente nell'onorevole Chiaves, il quale ha sempre veduto un pericolo nell'estendere ai giudici conciliatori la competenza anche sulle controversie di esecuzione, pur ammettendo d'altra parte la giustizia di potersi ovviare alla spesa sproporzionata colla diminuzione delle tariffe, e così, secondo l'oppositore, si sarebbe raggiunto lo scopo.

I clamori sempre crescenti da tutte le parti del regno per la sollecita discussione di questo progetto, il convincimento profondo che tutti abbiamo della somma giustizia ed urgenza che informa questa mia proposta (e perchè, scorsa è pure la Sessione dall'ultima presa in considerazione) mi hanno spinto con maggiore ardore a novellamente riprodurlo. Ed affinchè non si fosse indugiato di un minuto, tanti sono i clamori che ci pervengono, pensai di trovare modo come raggiungere il fine, e, prima di ripresentarlo, vedere il guardasigilli, avvegnachè averlo favorevole è sempre utile, e per far presto poi era indispensabile.

Diffatti, in Commissione composta da me e dagli onorevoli colleghi miei Del Zio, Rega e Tranfo, ci recammo dall'onorevole guardasigilli, interessandolo vivamente a che una buona volta si fosse dato ascolto alle giuste e sentite reclamazioni che ogni giorno ci pervenivano dalle diverse parti del regno per l'attuazione di questa legge, essendo reso insopportabile l'attuale stato di cose relativamente alla competenza dei giudici conciliatori. Trovammo nell'onorevole ministro le difficoltà sopra accennate per estendere la competenza anche alle controversie

circa l'esecuzione; ma, deplorandosi da noi l'eccessiva spesa per gli atti di esecuzione, fu necessità di proporre e circoscrivere la proposta *alla diminuzione delle tariffe*, senza punto toccare la legislazione, lasciando le cose come attualmente sono; al che l'onorevole guardasigilli fece eco; ed è perciò che io, sacrificando il mio primo concetto di estendere la competenza del conciliatore anche al giudizio di esecuzione delle proprie sentenze, mi limito a pregarvi, ed è questa la portata della presente proposta, cioè a dire di limitare le vigenti tariffe ad una misura proporzionata alla tenuità dell'obbiettivo in simili giudizi.

La Camera sa meglio di me che, trattandosi di un interesse così minimo, *non potendosi eccedere lire trenta*, non era giusto che le formule giudiziarie pel conseguimento di sì limitato obbietto avessero importato una spesa enorme, e dico enorme, avuto riguardo al meschino interesse di qualche lira.

Le savie leggi debbono essere informate da principii di giustizia, di uguaglianza ed anche di proporzione. Ora, come pretendersi che pel conseguimento di poche lire si spenda tanto quanto si spende in giudizi di ben altra natura e dinanzi a ben altra giurisdizione? Chi vuole il fine deve volere i mezzi, ma quando questi mezzi lo distruggono, il fine non si vuole; ma se poi il fine è necessario, ragione vuole che i mezzi lo attuino, quindi debbono essere opportuni, convenienti, regolari. Ora, se il fine legislativo è l'esperimento in giudizio di poche lire, per conseguirlo bisogna spendere anche poche lire, ed è questo lo scopo della mia proposta. Se innanzi al pretore per giudizi di propria competenza si debbono spendere anche mille lire, trattandosi di materia estensibile sino a lire 1500, non è logico poi pretendersi che innanzi allo stesso giudice si spenda *in eguale modo* ma non per conseguire lire 1500, ma sole lire 30 per quanto ne sopporta un giudizio di esecuzione per sentenza di conciliatore? Ciò è di tanta evidenza che il dubitarne è sconoscere ogni principio di ragione.

Posso assicurare la Camera, senza timore di errare, che questa parte di legislazione non ha funzionato dalla sua pubblicazione. Potrei presentare alla Camera moltissimi esempi, dai quali rilevasi la sconvenienza, la sproporzionata misura delle spese occorrenti agli atti di esecuzione di dette sentenze.

Ripeto, o signori: io volentieri sacrifico un mio convincimento profondo manifestato nelle altre mie proposte appunto per vedere con urgenza accolta questa mia ultima proposta, non essendo più sopportabile che la classe misera del nostro paese abbia un procedimento giuridico che non corrisponda,

dirò così, alle loro miserie, alle loro esigenze, alla giustizia, all'equità infine. Senza dunque più ulteriormente tediare la Camera, io la prego vivamente a che una buona volta diamo ascolto ad una parte importante del nostro paese che merita pure, ed in speciale modo, la nostra cooperazione, il nostro aiuto: questa parte è composta di poveri e piccoli creditori.

Nè questo mio disegno di legge può incontrare difficoltà da parte del ministro di finanza, avvegna- ché si consideri, come innanzi ho notato, che *sino ad ora liti di questo genere* appena se ne è fatta qualcheuna che ha spaventato per l'enormi spese occorse; che anzi io posso assicurare la Camera, e su di ciò neanche ho timore di errare, cioè, che accettandosi il mio disegno, la finanza dello Stato introiterà molto, poichè si faranno tutte quelle liti, che le esorbitanze delle attuali tariffe finora hanno impedito. Ma, a prescindere da queste considerazioni, ve ne hanno altre di un ordine assai più elevato, che è la giustizia, che reclama la pronta accettazione della mia proposta.

Lo ripeto anco una volta, e finisco di tedarvi: se le leggi debbono essere informate da principii di uguaglianza: se i mezzi debbono corrispondere al fine: se le buone leggi di tassa debbono dare al contribuente il giusto corrispettivo: infine, se questo procedimento si circoscrive principalmente nella classe dei miserabili, conchiudo che un disegno di legge che corrisponda a tutti questi nobili fini, e che ripari ai danni sinora patiti, debba essere sicuramente accolto dalla Camera. E siate pur certi, onorevoli colleghi, che il vostro accoglimento non solo riescirà caro a tutte le popolazioni, ma che riceverete pur anche da esse i più sinceri ringraziamenti. Ed io, alla mia volta, vi rendo grazie sentite di avermi con benevolenza ascoltato.

Sono queste le poche osservazioni che io devo sottomettere alla Camera, perchè senza indugio le prenda in considerazione; e rivolgo la preghiera all'onorevole guardasigilli ed alla Camera ancora perchè dichiarì d'urgenza questo disegno di legge, affinchè possiamo vederlo sollecitamente tradotto in fatto.

VIGLIANI, *ministro di grazia e giustizia*. La costanza mirabile, con cui da più anni l'onorevole Catucci si è fatto a sostenere dinanzi al Parlamento una riforma relativa ai giudizi di competenza dei conciliatori, dimostra certamente il profondo suo convincimento di far cosa utile alla giustizia, e singolarmente a questa umile e modesta giurisdizione, in cui si trattano interessi, che, per quanto sieno tenui, sono però degni di tutta la nostra considera-

zione. Però, coll'andare del tempo, l'onorevole Catucci ha dovuto riconoscere la convenienza di modificare la sua prima proposta, abbandonando ogni riforma delle competenze nei giudizi esecutivi, del che mi rallegro con essolui, imperocchè io mi sono già trovato nella penosa necessità di combattere in un altro recinto la sua prima proposta, la quale non era sicuramente tanto semplice, quanto egli, anche presentemente, ha creduto di poterla rappresentare.

I giudizi esecutivi ai quali quella si estendeva, sono giudizi molto complessi e per loro natura presentano difficoltà, che non è facile nè di prevedere nè di regolare; quindi io credo che molto opportunamente l'onorevole Catucci abbia nell'attuale suo progetto abbandonata quella parte della sua proposta primitiva che riguardava anche le competenze nei giudizi esecutivi. Se egli avesse insistito ancora su quella parte, io mi sarei trovato di nuovo nella spiacevole necessità di combatterlo, e di oppormi quindi a che la Camera prendesse in considerazione una proposta, la quale incontrò già serie difficoltà, ed anzi in un altro recinto non è stata ammessa; ma ridotta la proposta ai termini più semplici e temperati che sono stati dall'onorevole preopinante esposti, io credo che essa possa benissimo meritare l'attenzione della Camera, come ebbi già a dichiararlo allo stesso onorevole Catucci e agli altri suoi colleghi, che mi fecero l'onore d'intrattenermi di questo argomento.

Debbo per altro fare osservare che il progetto ora presentato dall'onorevole Catucci avrebbe due parti, delle quali l'una riguarderebbe interessi finanziari, e l'altra avrebbe per unico oggetto una riduzione della tariffa giudiziaria per gli atti dei giudizi davanti ai conciliatori.

Ben comprenderà l'onorevole Catucci e la Camera che per ciò che riguarda gl'interessi finanziari, io non potrei nemmeno esprimere una opinione qualsiasi senza interrogare l'onorevole mio collega delle finanze: prevederà del pari facilmente l'onorevole Catucci che nelle condizioni in cui ci troviamo, probabilmente il ministro delle finanze non si mostrerà guari propenso a consentire anche alla modica sua proposta, imperocchè egli vorrebbe col primo articolo del suo progetto fare esenti interamente gli atti relativi ai giudizi dei conciliatori dalla tassa del bollo, e coll'articolo 2 vorrebbe ridurre il dritto di carta bollata per gli atti relativi alle esecuzioni nei giudizi medesimi ad una tassa inferiore a quella che ora è in vigore.

Io dubito forte, che il ministro delle finanze sia per accettare queste proposte; ad ogni modo a questo riguardo io non posso assumere nessun impegno,

e intendo tenere la questione pienamente riservata.

Per ciò che riguarda l'altra parte relativa alla tariffa giudiziaria, io non avrei veramente altro da osservare se non che è proposito del Governo di presentare tra breve al Parlamento un progetto di riforma delle tariffe giudiziarie in materia civile e anche in materia penale.

Il progetto è già stato esaminato e si può dire definitivamente preparato; se n'è sospesa la presentazione per la sola considerazione che il Parlamento in questi momenti si trova così aggravato di altri affari che difficilmente potrebbe rivolgere la sua attenzione anche a questa riforma, comunque essa sia importante e vivamente desiderata. Lascio quindi alla Camera di vedere, se la proposta dell'onorevole Catucci per la parte che si riferisce alla riforma della tariffa giudiziaria in materia civile nei giudizi dei conciliatori non potrebbe essere più opportunamente esaminata nell'occasione, che non può essere lontana, in cui il Governo presenterà, come diceva, una riforma generale delle tariffe giudiziarie. Ma lasciando alla saviezza della Camera di tenere in quel conto che crederà conveniente queste mie osservazioni, io dichiaro che non ho alcuna difficoltà di aderire a che la proposta dell'onorevole Catucci e dei suoi colleghi venga presa in considerazione colla riserva che ho fatta relativamente alla parte che riguarda i diritti di carta bollata, ossia la materia finanziaria.

**CATUCCI.** Mentre ringrazio vivamente l'onorevole guardasigilli delle sue benevoli parole colle quali ha mostrato la sua buona intenzione e l'animo suo inchinevole a questo mio disegno di legge, pur nondimeno mi permetto di fargli osservare in quanto alla parte finanziaria, che non dubito il suo collega l'onorevole ministro per le finanze non troverà in questa circostanza alcuna difficoltà, poichè posso assicurare la Camera che liti non se ne fanno in materie che riguardano i giudici conciliatori, appunto perchè la spesa è enorme.

Sono sicuro che il ministro per le finanze, lungi dal fare opposizione alla mia proposta, troverà ragione di coadiuvarne la sollecita discussione.

L'altra idea poi manifestata dall'onorevole guardasigilli di rinviare ad altro tempo la discussione del mio disegno di legge, mi fa veramente dolore, avvegnachè ciò significherebbe non pensarci più, perchè non potendo il Parlamento prolungare di molto le sue sedute, e non potendosi per ora discutere quel progetto cui accenna l'onorevole guardasigilli, si dovrebbe dolorosamente conchiudere che le cose rimarranno come sono sino a quando Dio

vorrà, e ciò poi dopo di avere dimostrato l'urgenza e la giustizia della mia proposta.

Prego dunque con tutto il cuore la Camera di prenderla in considerazione e di dichiararla d'urgenza, perchè, lo ripeto, se questo disegno di legge è reclamato dalla somma giustizia e dalla somma necessità non è possibile un diniego di assenso, o novelle procrastinazioni.

La Camera voterà la presa in considerazione e la dichiarazione d'urgenza, senza alcun rinvio, onde possa venire sollecitamente in discussione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la presa in considerazione della proposta dell'onorevole Catucci.

(È presa in considerazione.)

L'onorevole Catucci chiede inoltre che questa sua proposta sia dichiarata d'urgenza.

Pongo ai voti questa domanda d'urgenza.

(È ammessa.)

#### SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BACCELLI.

(V. Stampato n° 135)

**PRESIDENTE.** Ora viene lo svolgimento del progetto di legge presentato dal deputato Baccelli e da altri per un'aggiunta alla legge sulle espropriazioni per causa d'utilità pubblica.

L'onorevole Baccelli ha facoltà di parlare.

**BACCELLI.** Lo Statuto fondamentale del regno dichiara sacra ed inviolabile la proprietà privata; e non consente che alcuno sia tenuto a cedere la sua proprietà se non vi concorrono due requisiti, l'interesse cioè pubblico legalmente accertato ed un equo indennizzo.

Questo principio, anzi questo canone fondamentale della nostra politica e civile esistenza, è stato introdotto anche nelle disposizioni del Codice civile, mentre al paragrafo 438 si dispone che niuno possa essere tenuto a cedere la proprietà sua se non previo un equo indennizzo.

La legge sulle espropriazioni forzose è tutta quanta ispirata a questo grande concetto del rispetto alla proprietà privata e dell'equo indennizzo da darsi nel caso che lo Stato eserciti questo eminente diritto dell'espropriazione.

In essa legge si stabilisce il rito, col quale si procede alle espropriazioni nel caso che vi concorra il pubblico interessè.

Innanzitutto l'espropriante, quando abbia ottenuto che sia dichiarato il pubblico interessè per fare quel lavoro, deve notificare quali sono i fondi che si espropriano, i nomi degli espropriandi, ed il

prezzo che intende di offrire per i fondi da espropriarsi.

Se il padrone del fondo non ha nulla da opporre, la cosa va *de plano*; ma se ha qualche cosa da opporre, allora fra l'espropriante e l'espropriando si tenta una conciliazione dal sindaco. E il sindaco, ove non raggiunga l'intento di mettere d'accordo le parti, designa i nomi degli espropriandi, che non vogliono accettare il prezzo d'offerta, al prefetto della provincia, il quale rimette le parti contendenti alla presidenza del tribunale, che dentro un breve tempo ordina che si faccia una perizia giudiziaria.

Fatta la perizia giudiziaria il presidente del tribunale la rimette al prefetto, il quale immediatamente emette il decreto di espropriazione, mettendo in possesso del fondo l'espropriante e ordinando il deposito del prezzo conforme alla perizia ed a rischio e pericolo dell'espropriato.

La difficoltà sorge in questo momento appunto. Poichè, mentre in un articolo si dispone che nessuna opposizione possa essere fatta ai periti che vanno in virtù del decreto del presidente del tribunale ad accertare il valore del fondo che si vuole espropriato, in un altro articolo si prescrive che le opposizioni potranno essere fatte in separato giudizio dopo il decreto prefettizio di espropriazione.

Questo articolo pertanto, che è il 35 della legge sulle espropriazioni, è stabilito in esclusivo favore degli espropriati, ma è cosiffattamente redatto che fa sorgere il dubbio se l'opposizione alla perizia possa competere anche all'espropriante, dopochè il prefetto ebbe ordinata l'espropriazione e dopochè l'ebbe immesso nel possesso del fondo e ordinato il deposito della somma in una pubblica cassa.

Il dubbio è stato risolto affermativamente da due Corti di cassazione del regno. Ma è evidente che solo le parole mal concinnate di questa legge hanno potuto far violenza al retto giudizio dei magistrati. Quindi a me sembra opportuno che la Camera debba venire, con l'autorità sua, a stabilire un'interpretazione autentica di questo articolo, perchè, applicato come suona, esso va a ferire i principii fondamentali dello Statuto, i principii del Codice civile, e la giustizia commutativa.

Ed infatti, se l'espropriante potesse avere questo diritto e fare opposizione alla perizia dopo che sia immesso nel possesso del fondo, è evidente che l'espropriato non viene spogliato del suo, previo un equo indennizzo; ma viene spogliato e gettato sulla polvere del foro a dibattersi in mezzo ad una lite lunga, incerta e dispendiosa. Or questo non è voluto nè dallo Statuto, nè dal Codice, nè dai principii della più elementare giustizia.

Nè si dica che questa disposizione è necessitata dall'urgente bisogno dei lavori, e che quindi tutte le opposizioni debbono essere fatte dopo l'immissione in possesso per non ritardare i lavori. Imperocchè nella legge di espropriazione si distinguono le norme che devono aver luogo nel caso che l'espropriazione sia fatta d'urgenza, e vi sia il pericolo nella mora, e quelle che si fanno in via normale quando non vi è nè urgenza nè pericolo nella mora.

La disposizione della quale io reclamo l'interpretazione autentica della Camera riguarda le espropriazioni ordinarie e normali; quelle cioè che non richiedono alcun provvedimento di urgenza e straordinario. Quindi rimangono ferme quelle osservazioni che ebbi l'onore di sottoporre all'apprezzazione della Camera.

In seguito delle quali io proporrei un unico articolo così concepito:

« L'espropriante il quale voglia opporsi alla perizia giudiziale, ordinata d'ufficio dal presidente del tribunale di circondario in cui sono situati i beni da espropriarsi, a senso degli articoli 31 e 32 della legge di espropriazione 25 giugno 1865, potrà impugnarla nei modi di legge soltanto prima di dare esecuzione al decreto di definitiva espropriazione e di essere andato alla occupazione dei beni espropriati. »

Or questa legge si raccomanda a voi per motivi evidenti, e gravissimi ad un tempo: essa non solo tende a salvaguardare l'articolo dianzi citato dello Statuto e l'articolo 428 del Codice civile, ma mira altresì a tutelare la giustizia perchè l'espropriante non sia posto in condizione eccessivamente migliore sull'espropriato.

In quanto che l'espropriante immesso una volta nel possesso del fondo, avendo egli il diritto di abbatterlo e di demolirlo, distrugge lo stato di fatto, ossia tutti quegli elementi che formano la materia di controversia, e che devono altresì servire di criterio e di ragione di decidere in una perizia di un periziere, e colloca sè in una posizione più vantaggiosa a danno dell'espropriato.

A me sembra dunque che questo progetto di legge, sebbene modestissimo, perchè si riduce ad un unico articolo, sia in fondo di una qualche gravità, esso tende a rimuovere una falsa interpretazione di cui gli effetti sono tali che possono compromettere non solo la privata giustizia, non solo le disposizioni del nostro Codice civile, ma anche uno dei precipui canoni del nostro statuto fondamentale, qual è il rispetto dovuto alla proprietà privata. Vi prego adunque, onorevoli colleghi, a dargli la vostra considerazione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** La esposizione molto chiara e savia che l'onorevole Baccelli vi ha fatta della sua proposta, vi dimostra apertamente che egli intende di promuovere una dichiarazione, una interpretazione di una legge vigente, cioè della legge che regola l'espropriazione per causa di pubblica utilità.

È noto a tutti quelli che contano qualche tempo di vita parlamentare, come, in generale, le proposte di leggi dichiarative od interpretative non abbiano avuto buona accoglienza in Parlamento.

Credo anzi che non si trovi ancora negli atti parlamentari una legge di carattere interpretativo che abbia ottenuto l'approvazione del Parlamento, e forse questo sarebbe il primo esempio, quando avesse miglior fortuna dei casi precedenti.

Io riconosco certamente nella proposta dell'onorevole Baccelli gravi ragioni per promuovere la spiegazione da lui divisata; ma debbo tuttavia dichiarare, che vedrei con molto maggior piacere che questa interpretazione derivasse dalla giurisprudenza dei magistrati che sarebbe la via più regolare.

L'inconveniente dell'esistenza di più Cassazioni in Italia è la causa per cui l'onorevole Baccelli si trova nella necessità di rivolgersi al Parlamento, mentre, quando vi fosse una sola magistratura suprema, la questione di cui egli si preoccupa, otterrebbe una soluzione uniforme per tutto il regno da quell'unica magistratura. Ma nella deplorabile condizione attuale delle cose, non si può certamente negare lo sconcio che la questione a cui hanno dato luogo gli articoli 31 e 32 della legge di espropriazione per pubblica utilità, sia stata risolta diversamente da magistrature diverse e talvolta in modo contrario, per quanto ho inteso, alla opinione che professa l'onorevole Baccelli e che egli vorrebbe tradotta in legge.

Premesse queste osservazioni, io non dissento che la Camera prenda in considerazione la proposta. Io la prego però di esaminare, a suo tempo, se converrà di muovere un primo passo nella pericolosa e insolita via delle leggi di carattere interpretativo.

Nel merito della proposta, mi riservo altresì di meglio esaminarla, e di far conoscere alla Camera, a tempo più opportuno, quale sia la soluzione che a me parrebbe meglio di dare alla questione che l'onorevole proponente intende di far risolvere in forma autentica e legislativa.

**BACCELLI.** Io ringrazio il ministro guardasigilli di avere appoggiato, coll'autorità sua, questo mio progetto e le mie deboli considerazioni.

Comprendo tutta quanta la gravità della sua obiezione, che la Camera, cioè, debba andar cauta,

anzi restia, ad inoltrarsi in leggi dichiarative. Però faccio altresì riflettere che quando le leggi dichiarative fossero limitate unicamente agli articoli dello Statuto, il pericolo denunciato dalla prudenza dell'eminente giureconsulto forse non si correrebbe; perchè gli articoli dello Statuto sono pochi, e sono di tanto alta gravità che possono meritare alcune volte che la Camera ne dia la sua autentica interpretazione, mentre, credo io, tutte le autorità giudiziarie, per quanto collocate nella suprema giurisdizione, non potrebbero avere la potestà di autentiche interpretazioni in materia di Statuto.

Del resto, io prendo l'occasione dalla giustissima osservazione fatta dal guardasigilli per raccomandargli di provvedere a che la magistratura suprema sia una volta unificata.

A niuna più degna e più competente intelligenza potrebbe essere meglio riservata questa gloria di portare in Roma, capitale del regno, la sede dell'unica Cassazione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la presa in considerazione del progetto di legge presentato dal deputato Baccelli.

(È preso in considerazione.)

#### SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO PERICOLI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta lo svolgimento della proposta di legge del deputato Pericoli ed altri sulla circoscrizione territoriale del comune di Porto San Giorgio.

L'onorevole Pericoli ha facoltà di parlare.

**PERICOLI.** Il progetto di legge che io ho avuto l'onore di presentare alla Camera, insieme ad alcuni miei onorevoli colleghi, ha limiti assai modesti. Non si tratta di aggregare comuni già esistenti, o frazioni, nè di separarli; si tratta soltanto di dare ad un comune, il quale non ha un ettaro di territorio, una piccola parte del territorio vicino, che già fa parte della circoscrizione ecclesiastica del comune stesso.

Collo schema di legge che noi abbiamo avuto l'onore di presentare alla Camera, si tratta di aggregare al comune di Porto San Giorgio il territorio della sua parrocchia, che costituisce un valore catastale di lire 215,000. Le ragioni di questa proposta io le traggio da argomenti storici, da risoluzioni di Consigli provinciali, dalle condizioni economiche del comune di Porto San Giorgio e dalle condizioni stesse di quella zona di territorio, che io domando venga aggregato al comune di Porto San Giorgio stesso.

Incomincio dagli argomenti storici.

Fino dal primo regno d'Italia fu veduta la necessità di dare un territorio al comune di San Giorgio, ed allora si credette di prendere una risoluzione in senso assai più largo, in quanto che si aggiunse al comune di San Giorgio il territorio delle Palme e quello della parrocchia di San Giorgio. Questa circoscrizione territoriale durò fino al 1814.

Venuta la restaurazione pontificia, caddero la massima parte delle leggi e delle disposizioni promulgate durante il regno d'Italia; epperò con esse cadde eziandio la circoscrizione territoriale di San Giorgio; quel comune perdette ogni territorio e tutto ritornò a Fermo, che prima lo aveva.

Proclamato il Governo nazionale, il Consiglio provinciale, sino dal 1861, si occupò di questa questione, della quale è tornato ad occuparsi molte volte per cui vi sono delle deliberazioni del 1861, 1862, 1864 e 1868, tutte uniformi, nel senso di riconoscere la necessità che al comune di Porto San Giorgio fosse annesso un territorio.

Vi sono stati dei dissensi sui compensi di territorio che il comune di Fermo potesse richiedere o che convenisse dargli per ciò, ma tutte le risoluzioni provinciali sono state concordi, lo ripeto, nel riconoscere l'urgente necessità che il comune di San Giorgio avesse un territorio.

Le condizioni economiche del comune di San Giorgio, come già dissi, rendono ciò indispensabile, inquantochè, sebbene il detto comune abbia una popolazione di oltre 3200 abitanti, la media del bilancio dell'ultimo decennio, nelle tabelle preventive comunali, è nei limiti di 30,000 lire circa.

Da ciò risulta che la massima parte dei bisogni del comune sono insoddisfatti. Ancora si seppelliscono i cadaveri nell'interno della città; il comune di San Giorgio manca di cimitero; il comune di San Giorgio non ha acqua potabile nell'interno del comune, e bisogna andarla prendere fuori; mancano le scuole; le strade sono in condizioni assolutamente deplorabili, e davanti a tutto ciò la tassa dei fabbricati è spinta tant'oltre che ha di gran lunga varcato, nell'applicazione negli ultimi anni, il limite della legge e la tassa comunale si è resa superiore a ciò che si paga, per lo stesso titolo, di tassa governativa. Tantochè la deputazione provinciale ha fatto varie volte rilievo di ciò ed ha ridotto la somma di quest'imposta.

Tutte queste circostanze bastano a dimostrare quanto sia indispensabile mettere il comune di San Giorgio in condizioni uguali a tutti gli altri comuni del regno, a fare cioè che esso si trovi ad avere quella parte d'imponibile che altri hanno. Io non

dirò adesso che in fatto di territorio debba esservi un'equa misura, ma quel che è certo, si è che un comune senza territorio è una cosa che non si può convenientemente concepire, specialmente allo stato degli aggravi che le leggi tributarie oggi stabiliscono.

La Camera, nella circostanza della discussione relativa al comune di Monreale, stabilì un principio, che cioè, volendo essere molto riguardosa in tutto ciò che toccava la circoscrizione territoriale, credeva però indispensabile porre la mano nella questione in quei speciali casi, cui si trattasse di una grande necessità, per cui la mancanza assoluta di territorio, poneva un comune in gravi angustie economiche; e tanto più quando questo comune si trovava senza territorio, a contatto del territorio che si richiedeva, o che il comune posto in quelle condizioni, fosse dentro il territorio che si richiedeva.

Oltre a tutto ciò noi abbiamo un'altra considerazione a fare nel caso, ed è questa: la zona della quale si domanda l'aggregazione al comune di San Giorgio è, come dissi, a contatto del comune stesso. Sopra questa zona vi sono 600 abitanti, e questi, mentre si trovano immediatamente vicini a Porto San Giorgio, per tutto ciò che si riferisce ai rapporti col comune, devono andare a Fermo, dalla quale distano per sette chilometri circa, e così per l'assistenza sanitaria, per l'istruzione e per tutti gli altri bisogni che derivano dai rapporti di stato civile: in una parola, per tutti i rapporti dei facienti parte del consorzio colla residenza dell'amministrazione comunale si è obbligati a percorrere la distanza di sette chilometri, con grave loro danno, mentre si troverebbero altrimenti a contatto col comune di San Giorgio, che è contermina a questa zona.

Per tutte queste ragioni io prego l'onorevole signor ministro dell'interno a non voler opporre difficoltà alla presa in considerazione di questo progetto di legge, e prego la Camera a volerlo prendere in considerazione: quando la legge verrà discussa potrà vedersi se e fino a qual punto potrebbero darsi compensi di territorio al comune di Fermo, che perde una parte di territorio che per nessun titolo gli può rimanere.

Il progetto di legge che io, insieme agli onorevoli Baccelli, Alippi, Oliva, Villa, Mazzagalli, Bortolucci e Macchi, ho l'onore di presentare alla Camera, è concepito in questi termini: « È data facoltà al Governo del Re di staccare dal comune di Fermo ed aggregare a quello di Porto San Giorgio il territorio che costituisce le parrocchie San

Giorgio fra i torrenti Lete Rivo e Bocca di Rivo dell'estimo censuario di lire 217,460 12. »

Io mi limito per ora a queste poche parole appunto perchè si tratta di semplice presa in considerazione, riservandomi, in caso di opposizione ora, o quando si discuta la legge, di sottoporre alla Camera quegli ulteriori argomenti che valgano a dileguare ogni dubbio sulla convenienza della fatta proposta.

TREVISANI. Mi rincresce di trovarmi in opposizione coll'onorevole Pericoli riguardo a questo progetto di legge, tanto più ora che dovrà venire alla Camera una quistione più grossa, che lascio ora impregiudicata, e che riguarda il capoluogo della provincia mia.

Vi sarebbero da fare alcune rettificazioni storiche su quello che egli ha detto riguardo al distacco che fu fatto di Porto San Giorgio, anticamente Porto di Fermo, dalla città di Fermo.

Non fu sui primordi del Governo napoleonico che questa frazione di comune fu distaccata da Fermo, ma negli ultimi tempi, e lo fu precisamente sotto il generale Carascosa che comandava le truppe napoletane nel dipartimento del Tronto, cui capoluogo era Fermo.

Si disse che c'era un decreto che aveva fatto il generale Carascosa per dare un territorio a Porto San Giorgio che prese questo nome dopo la sua separazione da Fermo; però questo decreto non si è mai veduto e non ha esistito realmente.

Ci fu la proposta di dare non solo Torre di Palme al comune di Porto San Giorgio, ma una porzione anche del territorio di Fermo, al quale si assegnavano pingui compensi con i limitrofi comuni. Ma questo non fu fatto, e sono 60 anni che il comune di Porto San Giorgio è rimasto sempre senza quel territorio.

L'ha domandato tante volte quando faceva parte dello Stato pontificio, ma per ragioni di posizione topografica riguardo a Fermo, e per altre considerazioni fatte dal Governo d'allora sull'opportunità di dar seguito a simile domanda, non fu mai esaudito il desiderio di quel comune. E ragionevolmente mi pare perchè Porto San Giorgio è distante appena 5 chilometri e mezzo da Fermo, e non 7, come disse l'onorevole Pericoli, dimodochè da Porto San Giorgio a Fermo si va e si ritorna in pochissimo tempo.

Dando, secondo la proposta dell'onorevole Pericoli, una porzione del territorio di Fermo a Porto San Giorgio, si verrebbe un pezzo in su verso Fermo, perchè la divisione territoriale ecclesiastica della parrocchia di San Giorgio viene quasi sopra alla

metà della strada del territorio del comune di Fermo; ma non è ora il caso di occuparsi di questo, perchè io prendo atto dell'ultima proposizione messa innanzi dall'onorevole Pericoli riguardo ai compensi che si dovrebbero dare a Fermo; e quando si facesse una legge generale sui compensi da darsi ai comuni a cui si toglie un patrimonio, certamente Fermo non vorrebbe opporsi a concederlo a Porto San Giorgio.

Ma, oltrechè il Governo pontificio non accordò mai un territorio a Porto San Giorgio, non lo accordò per quelle medesime considerazioni il commissario straordinario per le Marche, il compianto Valerio.

Si fecero delle proposte al commissario straordinario, ma questi non le accettò per la considerazione precisamente di non poter togliere l'altrui e rovinare l'economia di un comune per accomodare quella di un altro. Ma però volle provvedere a favore del comune di Porto San Giorgio con una rendita annua messa a carico del bilancio dello Stato, non ricordo bene se nel bilancio dell'istruzione pubblica ovvero in quello della Cassa ecclesiastica, ed assegnò in perpetuo a Porto San Giorgio seimila lire all'anno, precisamente per l'istruzione pubblica.

Non so se Porto San Giorgio è provvisto di tutte le scuole che possono avere altri comuni, ma quello che so si è che esso ha le scuole elementari ed un asilo infantile.

Il Consiglio provinciale, è vero, come dice l'onorevole Pericoli, si interessò diverse volte alla dimanda che gli fece il municipio di Porto San Giorgio per avere questo territorio, e fu interpellato dal Consiglio provinciale il comune di Fermo. Il comune di Fermo disse le ragioni per cui non poteva concedere a Porto San Giorgio questo territorio, e dinanzi all'opposizione giusta e ragionevole, come la Camera non potrà credere che non lo fosse, del comune di Fermo, il Consiglio provinciale si pronunciò per un *fin de non recevoir* per la domanda del Porto.

Certamente il municipio di Fermo non vuole far perdere l'autonomia a Porto San Giorgio, che crede bene di vivere da sè, ma gli interessi di Porto San Giorgio troverebbero un grande vantaggio a ritornare con Fermo. È quasi una questione dei Corpi Santi che furono annessi a Milano.

Fermo ha moltissime opere di beneficenza. Ha l'orfanatrofio maschile e quello femminile, ha un istituto di arti e mestieri, di cui moltissimi nostri colleghi conoscono l'importanza che ha nel regno d'Italia, perchè è l'unico, è il primo tentativo fatto in quel genere e fatto tutto cogli sforzi del comune



di Fermo, il quale è riuscito sì bene, come si è potuto vedere dai giovani che sono usciti da esso.

Ebbene, ivi ci sono tanti posti gratuiti, e la popolazione che oggi fa parte del municipio di Fermo approfitta di essi, e quelli che vogliono entrare ad impararvi un mestiere, una professione, un'arte, vi entrano gratuitamente. Se Porto San Giorgio intendesse bene l'interesse della popolazione sua, che è povera generalmente, non cercherebbe ora di rinnovare quello che ha fatto nel 1812 o nel 1814, non ricordo bene, quando si distaccò senza prendere un patrimonio dalla sua madre, e non si esporrebbe così a far perdere a tanta povera gente il mezzo che può avere per educare i loro figli.

Per conseguenza, visto anche che il Consiglio provinciale non abbia potuto dar seguito alla domanda fatta dal comune di Porto San Giorgio, perchè il Consiglio municipale di Fermo vi si è opposto, io pregherei la Camera di non prendere in considerazione questa proposta di legge dell'onorevole Pericoli. E credo che, facendo questa proposta, non faccio torto all'onorevole Pericoli, tanto più che mi associo molto volentieri alla proposta che egli ha fatta; ed una volta che si potesse per una legge del Parlamento trovare dei compensi da dare ai comuni che dovrebbero perdere un patrimonio per darlo ad altri che non l'hanno, certamente nè io nè il comune di Fermo nè gli abitanti di Fermo sarebbero alieni dal darvi favorevole il loro voto.

Per queste osservazioni prego la Camera di non prendere in considerazione questo progetto di legge.

FERRARA. Domando la parola per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARA. Vorrei fare riflettere che questa proposta di legge, come altre che verrebbero in seguito, secondo l'ordine del giorno, non ha gravità, come l'hanno tutte le questioni di circoscrizione territo-

riale. Parmi quindi che la prima cosa a cui bisogna badare si è che le risoluzioni che la Camera ha da prendere in simili questioni, non esclusa la presa in considerazione, siano circondate da tutte le forme legali che sono necessarie.

Ora, è evidente che noi siamo così pochi da non potere dubitare menomamente che la Camera non sia in numero.

Pregherei quindi l'onorevole presidente di accertarsi di questo fatto prima che ci si domandi di deliberare sopra cosa di tanta gravità.

*(Il presidente parla col ministro dell'interno.)*

PRESIDENTE. C'è la proposta dell'onorevole Ferrara che domanda anzitutto se siamo in numero. Generalmente nelle tornate di mattina non suole essere la Camera così affollata come in quelle ordinarie.

Il ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

CANTELLI, ministro per l'interno. Le proposte che sono davanti alla Camera per essere prese in considerazione, e che riguardano la circoscrizione territoriale, sono molte, sono sette od otto mi pare, fra le quali ve ne sono delle assai gravi, e che meritano una discussione pacata e completa; l'ora mi pare anche un poco avanzata, per cui io pregherei la Camera di voler rinviare ad altro giorno questa discussione.

Nell'intervallo forse potremo anche meglio interderci; perciò, come dissi, pregherei l'onorevole presidente a voler interrogare la Camera se non fosse il caso di rinviare ad altra tornata detta discussione.

*Molte voci. Sì! sì!*

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, questa discussione sarà rimessa ad altra tornata, e così l'ordine del giorno resta esaurito.

La seduta è levata alle 11 e 40.